

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1.1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata

"Ecoisola S.R.L."

1.2) La società è a intero capitale pubblico locale al fine di consentire agli Enti soci il perseguimento dell'obiettivo di una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi oggetto di affidamento.

1.3) Stante la natura della società, possono essere soci solo enti pubblici locali, così come individuati dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, nonché altre pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche dotate di personalità giuridica la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.

1.4) Non è ammessa la partecipazione al capitale di soggetti privati o di enti diversi da quelli esplicitamente ammessi, salve le partecipazioni previste da norme di legge e quelle che avvengano in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società. In ogni caso non sono ammessi soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

1.5) La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto sociale, al contratto di servizio, e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto della qualità di socio.

1.6) L'acquisto della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo "analogo" previsti dal presente atto, dalla convenzione per la gestione dei servizi pubblici locali, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

1.7) La qualità di "socio affidante", ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo "analogo", viene acquisita, dopo la esecutività della delibera di affidamento diretto dei servizi pubblici locali, nella data di comunicazione di detto atto all'organo di amministrazione.

1.8) L'assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art.2) La società ha sede in Madone (BG).

Art.3) La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la società provvede alla raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti, con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché a tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, ivi compresa la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali di recupero.

La società inoltre:

a) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fidejussioni, ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purchè non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate a particolari società o vietate per legge;

b) può assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso soci o società controllate dagli stessi con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico;

c) può ricevere l'incarico di svolgere singoli segmenti o specifiche fasi complementari alla attività di imprese esercenti servizi pubblici locali nelle materie di propria competenza e nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti soci; la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.4) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE - CONFERIMENTI

Art.5) Il capitale della società è di Euro 311.934,42 (trecentoundicimilanovecentotrentaquattro virgola quarantadue).

Art.6) Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

I soci affidanti servizi pubblici locali esercitano congiuntamente, oltre ai diritti ed alle prerogative previste dal diritto societario, le maggiori competenze, prerogative e diritti previsti dalle disposizioni statutarie, dal contratto di servizio e dalle eventuali convenzioni nell'ambito dell'organismo di controllo disciplinato da detti atti, a prescindere dalla partecipazione posseduta.

Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.2465 Cod. Civ.

AUMENTO DEL CAPITALE

Art.7) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter Cod. Civ.

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica.

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

Art.8) La relazione degli amministratori e le osservazioni del sindaco/collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate presso la sede sociale ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., ovvero almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI

Art.9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 Cod. Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art.10) Le partecipazioni sono divisibili.

Prelazione

Qualora un socio, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà previamente inviare, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, direttamente all'organo amministrativo, una offerta di acquisto a favore degli altri soci disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita.

Il prezzo delle quote deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazioni a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, indirizzata direttamente all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la quota di partecipazione offerta in vendita.

L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente e ai soci che hanno esercitato la prelazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa, delle proposte di acquisto pervenute entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la partecipazione offerta in vendita, verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli, fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario, avrà comunque diritto di acquistare la quota oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale nominato dal Presidente del luogo ove a sede la società che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitratore.

Ogni socio, in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni, ha diritto alla nomina di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale ove a luogo la società, entro trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma. Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore della quota di partecipazione.

L'organo arbitratore formerà la propria determinazione sulla base di quanto stabilito dal presente statuto e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione e non risulti che l'offerta sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle

azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

Gradimento

In caso di mancato esercizio del diritto di sottoscrizione secondo quanto stabilito al precedente articolo, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, occorre il gradimento da parte dell'assemblea della società, previo parere favorevole del Comitato di controllo.

Il gradimento potrà essere negato per gravi ragioni debitamente motivate. Il gradimento non potrà essere espresso nei confronti di soggetti non ammessi alla partecipazione alla società ai sensi del presente statuto o la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

L'organo di amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione, tramite raccomandata A.R. o mezzo equivalente, da parte del socio alienante contenente l'indicazione del potenziale acquirente e della quota di partecipazione che si intende alienare, informa tempestivamente il Presidente del Comitato di controllo, il quale si attiva affinché lo stesso Comitato renda il proprio parere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui sopra. Entro i successivi 30 (trenta) giorni, l'assemblea deve essere convocata e deve deliberare in merito, in conformità al parere del Comitato di controllo.

Qualora il diniego del gradimento non sia adeguatamente motivato, al socio che intende cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso; in tal caso, il valore di liquidazione o il corrispettivo dell'acquisto, sono determinati secondo i criteri e le modalità previsti per il diritto di recesso.

Non sono soggetti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, così come i trasferimenti a società controllate dagli enti soci alienanti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto).

Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società.

DIRITTO DI RECESSO

Art.11) Il diritto di recesso compete, nei casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il diritto di recesso compete altresì nel caso in cui il socio ente locale territoriale intenda procedere ad una diversa organizzazione dei propri servizi pubblici locali anche mediante la costituzione di società, organismi o la partecipazione a consorzi per la gestione dei relativi servizi.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica, che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 Cod. Civ.

ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO "ANALOGO"

12.1) L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società potrà essere disposto, nel rispetto nella vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte di soci ("soci affidanti") coerentemente all'oggetto sociale di cui all'art. 3 del presente statuto.

12.2) Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di socio della società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale (di seguito "Comitato di controllo").

COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO- AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

13.1) Il Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo-gestionale è formato da un rappresentante per ogni socio affidante, individuato fra il legale rappresentante dell'Ente, l'Assessore delegato o un Consigliere delegato *pro-tempore* in carica, nonché da un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato congiuntamente dai soci affidanti nel corso della prima riunione ed individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti affidanti.

13.2) Per mezzo del Comitato di controllo gli enti soci affidanti esercitano congiuntamente sulla società un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società. A tale scopo, il Comitato di controllo:

a) effettua nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;

b) designa l'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione della società, ove costituito, nonché il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale;

c) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e del collegio sindacale;

d) designa il revisore contabile o la società di revisione;

e) detta gli indirizzi per la nomina dell'amministratore delegato e del direttore generale della società;

f) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente;

g) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;

h) esprime il preventivo parere (da ritenersi vincolante) sui seguenti atti: piano programmatico, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, nonché il bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione; costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione; attivazione di nuovi servizi previsti dallo statuto o dismissione di quelli già esercitati; acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; determinazione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti. Il Comitato di controllo può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo di amministrazione. In tal caso, quest'ultimo relaziona in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro 30 giorni dal compimento dell'atto stesso. Gli enti locali soci, che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, e ciascun socio affidante per il tramite del Comitato di controllo, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367, comma 1 c.c.,

l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso del Comitato di controllo nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca dell'organo di amministrazione.

l) esercita tutte le altre competenze e prerogative previste nel presente statuto.

13.3) Il Comitato di controllo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria su richiesta di uno dei soci affidanti o del legale rappresentante della società.

13.4) Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Comitato stesso, fermo restando che ad ogni socio affidante spetta uguale diritto di voto, indipendentemente dall'entità della partecipazione azionaria, che il Comitato delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, che ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità o remunerazione di qualunque tipo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile, che deve essere prevista la figura del Presidente, con compiti di convocazione, di tenuta e cura dei lavori, di rappresentanza del Comitato, che è escluso il diritto di voto in capo al singolo socio con riguardo alle decisioni inerenti le modalità concrete di gestione ed erogazione di un servizio che non sia stato affidato da tale socio alla società.

13.5) Il Comitato di controllo rappresenta l'universalità dei soci affidanti e le loro decisioni sono adottate, relativamente alla gestione ed alla organizzazione dei servizi pubblici locali affidati, in conformità alla legge, allo statuto, al contratto di servizio quadro ed alle eventuali convenzioni disciplinanti i rapporti fra le amministrazioni stesse.

13.6) Il Comitato esercita le prerogative di controllo previste nel presente statuto tempestivamente, e comunque in tempi utili a garantire l'adempimento di obblighi di legge e un'adeguata funzionalità alla società.

13.7) Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 13.4, i soci non affidanti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato. La maggioranza assoluta dei membri del citato Comitato può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidanti dandone motivata giustificazione in sede di verbale di ogni riunione.

13.8) E' fatto divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art.14) Nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato di Controllo, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Decisioni in forma assembleare

Art.15) Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

Decisioni in forma non assembleare

Art.16) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

Convocazione dell'assemblea

Art.17) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Provincia di Bergamo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

Assemblea totalitaria

Art.18) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

Art.19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza del socio in assemblea

Art.20) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Svolgimento dell'assemblea

Art.21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Maggioranze assembleari

Art.22) Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale.

AMMINISTRAZIONE

Art.23.1) La società è amministrata da un amministratore unico o da Consiglio di Amministrazione, nei casi e nel numero consentiti dalla legge, nominati dall'assemblea previa designazione da parte del Comitato di controllo.

23.2) Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa; essi non devono trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità o incompatibilità e non devono essere soggetti a divieti di attribuzione di tale incarico previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

23.3) In caso di organo di amministrazione collegiale, il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione previa designazione da parte del Comitato di controllo. La eventuale previsione, da parte del Consiglio stesso, della carica di Vice-Presidente deve intendersi esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi. In caso di organo di amministrazione collegiale, deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nei termini previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

23.4) Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto a maggioranza dei presenti stessi.

23.5) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.6) Gli amministratori sono rieleggibili.

23.7) Le deliberazioni dell'organo di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza o dall'amministratore unico e dal segretario.

23.8) Per la cessazione e per la sostituzione degli amministratori valgono le disposizioni del Codice civile, fatte salve le prerogative del Comitato di controllo e dell'assemblea così come prevista dal presente statuto.

Convocazione del consiglio di Amministrazione

24.1) Il Consiglio di amministrazione, ove costituito, è convocato dal Presidente, anche su richiesta del Comitato di controllo, con lettera raccomandata o mezzo equivalente da spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

24.2) La riunione è comunque valida se si tratta di aggiornamento lavori di precedenti riunioni o se sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale anche quando non siano state rispettate le modalità di convocazione di cui sopra.

24.3) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

24.4) Può intervenire alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato di controllo.

Amministratore delegato e direttore generale

25.1) Il Consiglio di amministrazione, ove costituito, sulla base degli indirizzi del Comitato di controllo, può nominare tra i suoi membri un solo amministratore delegato o conferire deleghe al Presidente. In quest'ultimo caso, è necessaria la previa autorizzazione dell'assemblea, adottata nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comitato di controllo.

25.2) Il Consiglio o l'amministratore unico, sulla base degli indirizzi del Comitato di controllo, può nominare un Direttore Generale.

25.3) L'Amministratore delegato e il Direttore generale, se nominati, riferiscono:

a) all'organo di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi.

b) al Comitato di controllo su richiesta di detto organismo e comunque almeno una volta l'anno.

25.4) Al Consiglio, o all'amministratore unico, spetta comunque il potere di controllo diretto sulle attività svolte e, sentito il Comitato di controllo:

a) di avocazione relativamente alle operazioni rientranti nella delega;

b) di revoca delle deleghe o delle attribuzioni conferite.

25.5) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali. In particolare il direttore generale:

a) esegue le deliberazioni dell'organo di amministrazione nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato di controllo, cui riferisce ai sensi del presente statuto;

b) cura gli affari correnti e sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società adottando i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo ivi compresa l'adozione dei provvedimenti relativi al personale (nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali);

c) sottopone all'organo di amministrazione la proposta del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del relativo, eventuale, assestamento in vista di un risultato di esercizio inferiore a quello atteso, nonché del bilancio di esercizio;

d) formula all'organo di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

e) può stare in giudizio, con l'autorizzazione dell'organo di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio dell'attività sociale;

f) dirige il personale e propone all'organo di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;

g) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dall'organo di amministrazione;

h) previa specifica procura da parte dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di amministrazione, interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un

dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dal Codice di procedura civile;

i) è il responsabile, salvo delega, dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura, ivi compreso il procedimento di accesso ai documenti amministrativi nella disponibilità dell'azienda, ai sensi della L. 241/1990, del d.P.R. 184/2006 s.m.i.;

l) è il responsabile:

- della informativa al personale in sede di assunzione ai sensi D.Lgs. 152/1997 s.m.i.;

- del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.

- della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

- della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.

m) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonchè a quelli gli vengono formalmente delegati dall'organo di amministrazione.

25.6) Il direttore generale, previa autorizzazione dell'organo di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonchè il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

25.7) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla società senza autorizzazione dell'organo di amministrazione.

25.8) Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle sedute dell'organo di amministrazione.

Firma e rappresentanza sociale

Art. 26.1) All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza od impedimento al Vice-Presidente, se nominato, spetta la rappresentanza legale della società. La firma del Vice-Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, della mancanza od impedimento del Presidente.

Art. 27) Il rappresentante legale può attribuire, con procura specifica, la rappresentanza della società in specifici ambiti al direttore generale, se nominato ai sensi del presente statuto.

Art. 28) L'organo di amministrazione esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle prerogative riconosciute al Comitato di controllo dal presente statuto.

Compensi

Art.29) Ai membri dell'organo di amministrazione spetta il compenso che verrà determinato, anche complessivamente *ex art.* 2389 cod.civ., dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile; ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.30) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci, nel rispetto delle prerogative riconosciute al Comitato di Controllo, nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'articolo 2477 c.c.

L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale).

La nomina avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere nei termini previsti dalla vigente normativa. I membri del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed applicabile.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea su designazione del Comitato di controllo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti quando per legge sia possibile.

Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore esterno.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.

Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui sopra. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa vigente ed applicabile.

PIANO PROGRAMMA. BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE, BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNUALE.

31.1) Il piano programma contiene le scelte fondamentali e gli obiettivi strategici della società e fa riferimento ad un periodo temporale di almeno un triennio successivo alla sua approvazione.

31.2) Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma; deve, per quanto possibile, articolarsi per singoli servizi pubblici locali e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

31.3) Il bilancio economico di previsione annuale deve, in particolare, considerare fra i ricavi gli eventuali trasferimenti per costi sociali a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli enti soci alla società a condizioni di favore, avere quale allegato obbligatorio il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso, contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali.

31.4) La proposta di piano programma, di bilancio economico di previsione pluriennale e di bilancio economico di previsione annuale sono sottoposti dall'organo di amministrazione al Comitato di controllo, ai fini dell'espressione del proprio parere (da ritenersi vincolante). Acquisito il parere favorevole del Comitato, l'organo di amministrazione elabora la bozza di documento finale da trasmettere all'assemblea ai fini dell'approvazione.

31.5) Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci a cura dell'organo di Amministrazione nei termini di legge e statutari.

BILANCIO E UTILI

Art.32) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo, ferme le prerogative del Comitato di Controllo, procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

Art.33) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod.Civ., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.34) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

COMUNICAZIONI

Art.35) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

NORMATIVA APPLICABILE. CLAUSOLA FINALE.

36) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento al disposto di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nonché alle norme, in quanto compatibili ed applicabili, contenute nel codice civile nonché alle norme generali di diritto privato.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA

37.1) La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

37.2) In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

37.3) Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

37.4) Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato di controllo, ogni socio affidante, il Presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, sentito il Comitato stesso, propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

37.5) La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.